



Atto T0AZ7S

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 272/2014 Data 25/06/2014

N. Protocollo 66118/2014

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed
esercizio di un tratto di linea a 20 kV in comune
di Maser.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 649 in data 3.12.2013 con la
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea
elettrica:

1) Interramento tratto di linea MT 20 kV tra cabina
Muliparte e cabina Chiesa di Bronzo in comune di Maser;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo
del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione
è stata presentata da parte di Enti o privati;



- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso;

b) comune di Maser;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 19.03.2014, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. ITV/III/15872/MF in data 11.12.2013 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra descritta;



- che il tratto in comune di Maser ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella riunione in data 10.04.2014, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto relativo non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 04 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di Maser, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 40654/2014 in data 16.04.2014 è stato richiesto il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate



di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per

la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee

aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva

il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione

dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001,

paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da

scavo di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di

Organizzazione della Provincia;



ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147 Bis del D.Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di Maser come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA TV 649 in data 3.12.2013, subordinatamente all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto in comune di Maser sono autorizzate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto le opere previste non interferiscono con le relazioni paesaggistiche presenti nel contesto di riferimento e risultano altresì migliorative dello stato dei luoghi.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nei progetti allegati all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988



e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla

L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi

i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di

altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni

vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e

di distribuzione di energia elettrica, nonché delle

speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni

interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.

11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,

n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la

piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi

e gli eventuali danni causati dalla costruzione o

dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando

l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o

molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia

di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche

durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle

opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero

prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi

ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le

comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare



deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a
carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa
Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni